



Il Direttore del Dipartimento Protezione Civile di Roma Capitale

Premessi, visti e considerati i riferimenti normativi ed amministrativi qui di seguito elencati:

- a) Il Decreto Legislativo 18 aprile 2012, n. 61, che all'articolo 10 conferisce specifiche funzioni amministrative a Roma capitale in materia di Protezione Civile, in attuazione dell'articolo 24, della Legge 5 maggio 2009, n. 42, in collaborazione con la Presidenza del Consiglio dei ministri e la regione Lazio;
- b) la legge della Regione Lazio 26 febbraio 2014, n.2 (e ss.mm.e.ii.), che –all'articolo 7- prevede che i Comuni provvedono con continuità all'impiego del volontariato di protezione civile a livello comunale e di ambito, mediante specifiche convenzioni con le organizzazioni di volontariato iscritte nell'Elenco territoriale di cui all'articolo 10, comma 5, ovvero attraverso la costituzione dei gruppi comunali di cui all'articolo 35 del d.lgs. 1/2018;
- c) Il Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, che all'art. 2, riconosce il valore e la funzione sociale degli enti del Terzo settore, dell'associazionismo, dell'attività di volontariato e della cultura e pratica del dono quali espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, ne promuove lo sviluppo salvaguardandone la spontaneità ed autonomia, e ne favorisce l'apporto originale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali;
- d) il Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017, che, all'art 56, consente alle Amministrazioni Pubbliche di sottoscrivere Convenzioni finalizzate allo svolgimento di attività di interesse generale con le Organizzazioni di Volontariato, prevedendo per tali Convenzioni esclusivamente il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate;
- e) il Decreto Legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 che all'art. 1 definisce il Servizio Nazionale della Protezione Civile come di seguito: "Il Servizio nazionale della protezione civile è il sistema che esercita la funzione di protezione civile costituita dall'insieme delle competenze e delle attività volte a tutelare la vita, l'integrità fisica, i beni, gli insediamenti, gli animali e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo";
- f) il Decreto Legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 che all'art. 6 stabilisce che i Sindaci, in qualità di autorità territoriali di protezione civile, esercitano le funzioni di vigilanza sullo svolgimento integrato e coordinato delle medesime attività da parte delle strutture afferenti alle rispettive amministrazioni;
- g) il Decreto Legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 che all'art. 12 –in relazione alle funzioni di rilevanza comunale- stabilisce che i comuni provvedono, con continuità all'impiego del volontariato di protezione civile a livello comunale sulla base degli indirizzi nazionali e regionali;
- h) il capo V del Decreto Legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, che disciplina la partecipazione dei cittadini e volontariato organizzato di protezione civile, specificando che la partecipazione del volontariato al Servizio nazionale si realizza mediante enti del Terzo settore che svolgono l'attività di protezione civile di cui all'articolo 5, comma 1, lettera y) del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, nonché mediante altre forme di volontariato organizzato appositamente costituite, per il perseguimento, senza scopo di lucro, delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale concorrenti all'esercizio della funzione di protezione civile;



- i) il Decreto Legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, che all'art. 31 consente ai cittadini di concorrere allo svolgimento delle attività di protezione civile, acquisite le conoscenze necessarie per poter operare in modo efficace, integrato e consapevole, aderendo al volontariato organizzato operante nel settore;
- j) la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 09 novembre 2012, recante "Indirizzi operativi volti ad assicurare l'unitaria partecipazione delle organizzazioni di volontariato all'attività di protezione civile".
- k) la Deliberazione A. C. n. 33 del 16 aprile 2019, con la quale è stato approvato il Piano di Protezione Civile di Roma Capitale e la successiva Deliberazione G. C. n.1 del 8 gennaio 2021 relativa all' aggiornamento;
- l) la Deliberazione di Giunta Capitolina n. 215 del 10 settembre 2021 "Aggiornamento del Sistema di Protezione Civile di Roma Capitale".

INDICE

PROCEDURA PER AVVISO PUBBLICO

FINALIZZATA ALLA SELEZIONE DI ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO PER LA STIPULA DI CONVENZIONI DI COLLABORAZIONE NELLE ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE. ANNO 2024/2025

Art. 1 OGGETTO DELL'AVVISO.

Il presente avviso è finalizzato alla selezione di 90 (novanta) Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile (di seguito denominate OO.d.V.) che, nel rispetto delle condizioni prescritte nel seguente articolato e nei relativi atti connessi (compendiati nella procedura di avviso pubblico), intendano stipulare singole convenzioni, per il periodo compreso tra il 01/03/2024 ed il 28/02/2025.

Le attività oggetto del presente avviso e della convenzione sono qui specificate:

- A. **Assistenza ed informazione alla popolazione;** in casi di eventi programmati o situazioni di emergenza (compresi gli eventi a rilevante impatto locale).
- B. **Monitoraggio e presidio del territorio;** anche con droni, in casi di emergenza e/o fasi operative di attenzione, preallarme, allarme.
- C. **Attività connotate da natura specialistica** in situazioni di emergenza o fasi operative di attenzione preallarme, allarme o in casi di eventi programmati (sulla base delle disponibilità indicate in sede di presentazione della domanda) inerenti le specializzazioni disciplinate nella D.G.R 18/2019, ad eccezione dell'antincendio boschivo e/o d'interfaccia che sarà oggetto di separato avviso pubblico, ed in particolare sezioni specialistiche:
 - c.a) *idraulica;*
 - c.b) *alluvionale e soccorso in superficie;*
 - c.c) *soccorso in acque interne;*
 - c.d) *idrogeologica;*
 - c.e) *neve;*
 - c.f) *unità cinofile da ricerca in superficie, soccorso e salvataggio;*
 - c.g) *cucine per assistenza alla popolazione;*
 - c.h) *tele - radiocomunicazioni;*
 - c.i) *ricerca e soccorso (sar);*
 - c.l) *beni culturali e storici in emergenza;*
 - c.m) *assistenza agli animali d'affezione e non;*
 - c.n) *assistenza psicosociale;*
 - c.o) *continuità amministrativa e assistenza tecnica;*



- c.p) logistica d'emergenza – Allestimento;*
- c.p) logistica d'emergenza – Segreteria;*
- c.q) logistica d'emergenza – Trasporti e Movimentazione*

Le OO.d.V. che -per le specializzazioni “Idraulica” e “neve”.- hanno dichiarato la disponibilità alla attivazione della “seconda squadra operativa” in caso di apertura del C.O.C., verranno inserite in un apposito elenco, dal quale - in caso di rifiuto ad attivare la “seconda squadra operativa” per almeno 24 ore- verranno cancellate, con conseguente rimodulazione dell’importo massimo rimborsabile.

Le OO.d.VV. che hanno dichiarato disponibilità per la specializzazione “cucine per assistenza alla popolazione”, in caso di emergenza o esercitazione che richiedesse un impiego di durata superiore alle 48 ore consecutive saranno invitate alla sottoscrizione di uno specifico addendum.

- D. **Recupero api e soppressione imenotteri aculeati** (sul territorio di Roma Capitale e sulla base della disponibilità indicata in sede di presentazione della domanda); relativamente ai suddetti interventi stagionali, l’attività oggetto di Convenzione prevede la rimozione delle api e la soppressione di imenotteri aculeati su aree pubbliche e immobili, comprese le pertinenze, di proprietà di Roma Capitale. Per tali interventi l’O.d.V. si impegna a: garantire che le api recuperate, previo un periodo di quarantena presso una struttura adeguata, vengano collocate in arnie a norma di legge; di dotarsi di tutti d.p.i. specifici per la tipologia di intervento e delle attrezzature necessarie, anche utilizzando strumenti per raggiungere le diverse quote d’altezza.
- E. **Attività di Assistenza Sanitaria** (sulla base della disponibilità indicata in sede di presentazione della domanda); l’attività oggetto di Convenzione prevede che l’O.d.V metta a disposizione del Dipartimento Protezione Civile di Roma Capitale una ambulanza di tipo ASL e/o di tipo B per attività di tipo sanitario.
- F. **Attività di divulgazione della cultura di protezione civile** rivolta ai volontari selezionati per il progetto Colonna Mobile degli Enti Locali e del Servizio Civile Universale, nonché per iniziative di interesse istituzionale avente carattere occasionale o episodico con esclusione delle attività di programmazione formativa promossa, con separato avviso pubblico, dall’Ufficio Cultura.
- G. **Partecipazione alla pianificazione di protezione civile** (piani speditivi riconoscimento e sopralluoghi aree di attesa e palestre e campi per l'accoglienza) ed alla **preparazione e gestione nelle emergenze a livello municipale** con annessa autocandidatura alla partecipazione alle adunanze delle U.C.L. municipali (indicando il nominativo del proprio qualificato rappresentante), con la specifica avvertenza che ciascuna O.D.V. potrà proporsi per un solo municipio e che l’assunzione della figura all’interno delle U.C.L. dovrà essere avallata dal presidente e dal direttore del Municipio interessato, con provvedimento espresso di natura discrezionale, postumo.

La convenzione riguarderà a carattere minimale ed obbligatorio le attività di cui alle precedenti lettere A e B. per tutte le attività di cui alle lettera C, D, E, F e G -per le quali le singole OO.d.V avranno espresso specifica candidatura- occorre dimostrare il possesso dei requisiti tecnico operativi richiesti per ciascuna di tali attività e garantire il tempestivo dispiegamento a seguito di attivazione.

Le modalità di attivazione verranno comunicate con separato atto restando fondamentale patrimonio condiviso che –resa nota la modalità di attivazione con specifica allegata alla convenzione- l’inadempimento alla stessa resta validata agli effetti di quanto specificato ai successivi articoli 14 e 15.

L’Amministrazione capitolina si riserva di estendere l’oggetto della convenzione alle attività antincendio (fuori dal periodo della campagna AIB), nonché ad altre, ulteriori, attività di Protezione Civile, previa acquisizione della disponibilità del soggetto convenzionato, compatibilmente con le specializzazioni possedute, nel rispetto del principio di trasparenza rotazione e parità di condizioni.



La convenzione prevede che -in caso di partecipazione ad interventi emergenziali/formativi/programmati al di fuori del territorio di Roma Capitale- siano conservati e validi gli impegni assunti con la stipula, anche per tale eventualità.

In ogni caso, la pubblicazione del presente avviso non vincola l'Amministrazione Capitolina alla sottoscrizione delle convenzioni con le OO.d.V. che abbiano manifestato il loro interesse, essendo la stipula subordinata all'avvenuto impegno dello stanziamento dei fondi nel bilancio corrente, nonché all'approvazione delle graduatorie con specifica Determinazione Dirigenziale.

Si precisa che nel caso in cui, nel corso della convenzione, venissero meno i requisiti (es.: mezzi/attrezzature/volontari formati, iscrizione nelle sezioni specialistiche dell'elenco territoriale delle organizzazioni di protezione civile della Regione Lazio di cui alla D.G.R 18/2019) per l'assolvimento degli impegni inerenti le attività oggetto di convenzione si procederà, previa comunicazione di avviso del procedimento, ad una rimodulazione dell'entità economica delle assegnazioni derivate dalla procedura di valutazione.

Art. 2 SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE.

Sono ammesse a partecipare al presente Avviso Pubblico esclusivamente le singole OO.d.V. che soddisfino tutti i seguenti requisiti:

- l'iscrizione nell'Elenco Territoriale delle OO.d.V. di Protezione Civile della Regione Lazio;
- la sede legale e la sede operativa nel territorio di Roma Capitale (tutte le risorse messe a disposizione di Roma Capitale devono essere ricoverate sul territorio di Roma Capitale, espressamente rappresentandosi che le risorse ricoverate in altri territori non possono essere portati in computo valoriale agli effetti del presente avviso);
- un numero di volontari operativi assicurati non inferiore a n°15 unità alla data di presentazione della domanda; ogni volontario può prestare il proprio servizio in qualità di operativo presso una sola O.d.V. in Convenzione con il Dipartimento Protezione Civile di Roma Capitale;
- disponibilità h24 di un autoveicolo/autocarro di proprietà dell'O.d.V. o concesso in comodato d'uso gratuito da Enti/Istituzioni oppure Coordinamento/O.d.V. di Protezione Civile, adibito a servizi di protezione civile, riportante il logo e la dicitura "Protezione Civile" ;
- essere in regola sotto l'aspetto contributivo (DURC).

Art. 3 CAUSE DI ESCLUSIONE.

Sono **escluse** le domande di partecipazione presentate dalle OO.d.V.:

- per le quali è stato posto in essere un procedimento di revoca-risoluzione di precedenti Convenzioni con la Protezione Civile di Roma Capitale, negli ultimi 3 anni;
- per le quali si è resa necessaria l'applicazione dell'istituto della diffida per il recupero delle attrezzature concesse in comodato d'uso gratuito.

Sono inoltre **escluse** le domande di partecipazione pervenute:

- oltre il termine fissato per la scadenza;
- incomplete di tutte le informazioni richieste nell'Allegato 1;
- non corredate di tutti i documenti richiesti.

Art. 4 TERMINI E MODALITA' DI PARTECIPAZIONE.

La domanda di partecipazione deve essere presentata compilando l'Allegato 1 corredato dei seguenti documenti:

1. elenco dei volontari operativi assicurati (**Allegato 1.1**);
2. scheda riportante i dati relativi alle risorse che l'O.d.V. intende mettere a disposizione (**Allegato 1.2**);
3. scheda riportante i dati relativi alla/e attività/specializzazioni che l'O.d.V. intende assicurare (**Allegato/i da 1.3 a 1.22**);



4. fotocopia del documento d'identità in corso di validità del Legale Rappresentante;
5. modello 45 Ragioneria Generale (non richiesto per le OO.d.V. attualmente in Convenzione);
6. dichiarazione sostitutiva del DURC (non richiesto per le OO.d.V. attualmente in Convenzione).

Non è richiesta l'indicazione dei documenti dei veicoli e di quanto verificabile d'ufficio tramite il portale MGO; tuttavia il Dipartimento Protezione Civile può chiedere di produrre i documenti di circolazione e la documentazione fotografica comprovante lo stato del mezzo e l'allestimento, riportante il logo e la dicitura "Protezione Civile"; la documentazione richiesta deve essere trasmessi entro 2 giorni, conformemente alle indicazioni dell'art.6.

Al momento della stipula della Convenzione l'O.d.V. dovrà produrre, su richiesta derivante dalla carenza di sufficiente documentazione sulla piattaforma websor/MGO, i seguenti documenti:

1. copia dell'Atto Costitutivo;
2. copia dello Statuto;

La domanda di partecipazione dovrà essere indirizzata al Dipartimento Protezione Civile di Roma Capitale, e pervenire **entro e non oltre il 4/1/2024** esclusivamente mediante posta elettronica certificata all'indirizzo:

protocollo.protezionecivile@pec.comune.roma.it

Art. 5. CRITERI DI SELEZIONE.

I criteri di selezione per la formazione della graduatoria delle 90 OO.d.V.(salvo *exaequo* nell'ultima posizione utile), sono riportati nell'Allegato A del presente avviso, sua parte integrante e sostanziale, al quale si compie integrale rinvio.

Art.6. ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE.

La valutazione delle domande di partecipazione è affidata ad una Commissione Valutatrice nominata successivamente all'Avviso Pubblico con apposita Determinazione Dirigenziale del Direttore del Dipartimento Protezione Civile di Roma Capitale, composta da almeno tre componenti, appartenenti al ruolo comunale. Tale commissione utilizzerà per i dovuti riscontri la piattaforma websor/MGO condivisa con l'Agenzia Regionale di Protezione Civile della Regione Lazio.

La Commissione Valutatrice in sede di istruttoria, potrà richiedere chiarimenti ed eventuali integrazioni di documentazione – che dovranno essere trasmessi entro n. 2 giorni, salvo diverso termine fissato dalla Commissione Valutatrice - e stilerà la graduatoria delle domande pervenute, secondo i criteri indicati nell'Allegato A.

Le OO.d.V. potranno chiedere la revisione del punteggio assegnato dalla Commissione Valutatrice entro **5** giorni dalla pubblicazione della graduatoria.

Art. 7. CONVENZIONE.

All'esito dell'istruttoria, le OO.d.V. che saranno collocate, in posizione utile, nella graduatoria di cui al precedente articolo 5 saranno invitate alla stipula di una convenzione di collaborazione per lo svolgimento delle attività di protezione civile, fondata sull'accettazione delle condizioni e termini del presente avviso.

La mancata sottoscrizione della Convenzione, entro la data stabilita nella nota di invito, senza giustificato motivo, deve intendersi equivalente a rinuncia.

Qualora le OO.d.V. convenzionate fino al 28/02/2025, non siano sufficienti per fronteggiare eventuali emergenze in atto, il Dipartimento Protezione Civile di Roma Capitale si riserva la possibilità di pubblicare un nuovo Avviso per selezionare ulteriori Organizzazioni di Volontariato.

Art. 8. IMPEGNI DELLE OO.d.V.

Impegni generali

L'O.d.V. si impegna a:



- fornire la propria collaborazione alla Protezione Civile di Roma Capitale;
- attivarsi tempestivamente per i servizi richiesti nei siti assegnati, se non contemporaneamente attivata da altra autorità di protezione civile per interventi sul territorio capitolino inerenti i medesimi siti per i quali vi è richiesta (salvo specifiche intese tra le autorità di protezione civile nel rispetto del principio di sussidiarietà);
- partecipare alle esercitazioni di Protezione Civile coordinate dalla Protezione Civile di Roma Capitale;
- mantenere sempre attivo un numero telefonico di reperibilità H24;
- installare su un cellulare della O.d.V. l'app adottata dalla Protezione Civile di Roma Capitale per migliorare e certificare i flussi di comunicazione e la condivisione delle informazioni tra la Centrale Operativa e le squadre di volontari impiegate sul territorio;
- non abbandonare la sede delle operazioni, senza averne data preventiva comunicazione alla Protezione Civile di Roma Capitale e atteso la necessaria autorizzazione;
- comunicare alla Protezione Civile di Roma Capitale l'eventuale esigenza di interrompere le attività;
- mantenere i volontari operativi assicurati, in numero non inferiore a 15 per tutta la durata della Convenzione; ogni volontario può prestare il proprio servizio in qualità di operativo presso una sola O.d.V. in Convenzione con la Protezione Civile di Roma Capitale;
- mantenere i requisiti di ammissibilità per tutta la durata della Convenzione;
- mettere a disposizione della Protezione Civile di Roma Capitale veicoli/attrezzature dichiarati in sede di presentazione di istanza di selezione e mantenere tutte le risorse indicate nella richiesta di partecipazione per l'intera durata della convenzione, in piena efficienza nonché esclusivamente presso la sede dichiarata (NB: tutte le risorse messe a disposizione di Roma Capitale (veicoli/attrezzature) devono essere ricoverate sul territorio di Roma Capitale, per un pronto utilizzo), con l'impegno a comunicare –prima dell'attivazione- ed in tempo sollecito, mediante PEC all'indirizzo indicato al precedente articolo 4: le esigenze di spostamento delle risorse in altra sede o in contesti emergenziali correlati all'attivazione da parte della Regione o per attività della Colonna Mobile Nazionale o Regionale; i malfunzionamenti accertati delle risorse a disposizione.
- comunicare tempestivamente eventuali variazioni dei dati/informazioni comunicate in sede di presentazione di istanza di selezione;
- non utilizzare "fratini" e simboli distintivi della Protezione Civile di Roma Capitale in attività non esplicitamente autorizzate dalla stessa;
- produrre, a richiesta della Protezione Civile di Roma Capitale documenti, relazioni, certificazioni, ecc.;
- portare in visione, a richiesta della Protezione Civile di Roma Capitale il Registro dei Soci;
- richiedere, se assegnatari di sede di proprietà dell'Amministrazione capitolina, l'autorizzazione a questo Dipartimento per lo svolgimento di attività ed iniziative non correlate alle finalità di cui al presente avviso, con ammissione di persone diverse dagli associati in sede, con espressa avvertenza che qualunque attività svolta in difetto di richiesta o conseguimento di autorizzazione determina l'esclusiva responsabilità dell'organizzatore per gli effetti dannosi o lesivi derivanti dalle stesse.

Assicurazione - D.P.I. - Visite mediche – Formazione

L'O.d.V. si impegna a:

- garantire che i propri volontari che intervengono nelle attività operative, anche in situazioni di crisi e di emergenza, abbiano:
 - l'assicurazione contro gli infortuni connessi con lo svolgimento dell'attività stessa e per la responsabilità civile verso terzi;
 - l'idoneo equipaggiamento individuale (D.P.I.), conformemente a quanto previsto dal D.lgs. n. 81 del 09.04.2008 e dalle disposizioni specificamente vigenti per il volontariato di protezione civile;
 - le visite mediche, conformemente a quanto previsto dalle vigenti normative;



- la formazione prevista dalla normativa vigente in ragione delle attività di protezione civile da svolgere;
- la maggiore età.
- produrre, a richiesta della Protezione Civile di Roma Capitale:
 - copia della documentazione attestante l'assicurazione dei volontari operativi.
 - copia della documentazione aggiornata attestante la formazione e le abilitazioni dei volontari, nonché l'idoneità sanitaria aggiornata.

La verifica dell'aggiornamento di tale documentazione rimane precipua competenza e responsabilità del Legale Rappresentante/Presidente dell'O.d.V..

Automezzi e attrezzature

L'O.d.V. si impegna a:

- assicurare che gli automezzi e le attrezzature, messi a disposizione per le attività, siano:
 - esclusivamente di proprietà dell'O.d.V. o concessi in comodato d'uso gratuito da Enti/Istituzioni oppure da Coordinamento/O.d.V. di Protezione Civile;
 - siano parcheggiati/ricoverati/custoditi sul territorio di Roma Capitale e prontamente disponibili all'uso;
 - omologati e conformi per l'uso previsto negli interventi a cui sono destinati;
 - conformi alle disposizioni che regolano la circolazione;
 - revisionati dai competenti Uffici della Motorizzazione;
 - provvisti di specifica polizza assicurativa in corso di validità per tutta la durata della Convenzione.
- produrre, a richiesta della Protezione Civile di Roma Capitale:
 - copia del libretto di circolazione e della polizza assicurativa;
 - documentazione fotografica, comprovante lo stato del mezzo e l'allestimento, riportante il logo e la dicitura "Protezione Civile".

Art. 9. RIPARTIZIONE DEI FONDI PER IL RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE.

La Commissione di cui al precedente articolo 6, provvede a definire, sulla scorta dei criteri indicati nell'Allegato A, la fascia di punteggio in cui viene collocata ciascuna O.d.V. Il Dipartimento Protezione Civile di Roma Capitale si impegna ad erogare per le attivazioni dei presidi di protezione civile che si renderanno necessarie nell'espletamento delle attività oggetto di Convenzione, un onere massimo determinato sulla base del punteggio ottenuto dall'O.d.V. a seguito dell'applicazione dei criteri di cui all'Allegato A, nei limiti dello stanziamento di bilancio 2024/2025 ed indicato nella Convenzione.

Art. 10. MODALITA' DI RENDICONTAZIONE DELLE SOMME RIMBORSABILI.

L'istanza di rimborso,

- per le attività relative al periodo "1 marzo - 30 maggio 2024", pari a 3/12 della somma dovuta, deve essere presentata entro e non oltre il 30 giugno 2024, secondo le modalità previste nella Convenzione;
- per le attività relative al periodo "1 giugno - 31 dicembre 2024", pari a 7/12 della somma dovuta, deve essere presentata entro e non oltre il 31 gennaio 2025, secondo le modalità previste nella Convenzione;
- per le attività relative al periodo "1 gennaio - 28 febbraio 2025", pari a 2/12 della somma dovuta, deve essere presentata entro e non oltre il 31 marzo 2025, secondo le modalità previste nella Convenzione.

Decorsi tali termini non sarà possibile esigere dall'Amministrazione Capitolina alcun rimborso per i servizi resi.



Ai sensi dell'art. 3, commi 8 e 9 della Legge n. 136 del 13.08.2010, l'affidatario assume tutti gli obblighi della tracciabilità dei flussi finanziari, pena la nullità della Convenzione.

Art. 11. SPESE RIMBORSABILI.

Sono autorizzate le sotto elencate spese sostenute dalle OO.d.V., strettamente funzionali alle attività oggetto di Convenzione, purché debitamente documentate.

Dette spese possono essere sostenute a decorrere dal 01/03/2024 al 28/02/2025 e devono essere rendicontate nel periodo di riferimento:

- **manutenzione, riparazione, revisione, assistenza degli autoveicoli/autocarri** di proprietà dell'O.d.V. o concessi in comodato d'uso gratuito da Enti/Istituzioni oppure da Coordinamento/O.d.V. di Protezione Civile;
- **acquisto di autoveicoli/autocarri** necessari per le attività di protezione civile, previo nulla osta;
- **noleggio di mezzi e attrezzature** idonei all'intervento in caso di emergenze stagionali (api e imenotteri aculeati) ed al trasporto degli insetti recuperati;
- **acquisto, manutenzione, riparazione, revisione, assistenza delle attrezzature** in uso per lo svolgimento di attività di protezione civile;
- **bollo auto**;
- **polizza assicurativa** dei mezzi e dei volontari;
- **carburante**:
 - il costo del carburante utilizzato per gli autoveicoli andrà documentato con fattura; è possibile rendicontare con scontrino un importo massimo di € 200,00 a tranche; il costo del carburante utilizzato per le attrezzature (es. idrovore) dovrà essere documentato con scontrini unitamente a copia leggibile degli stessi, accompagnati da una dichiarazione del Legale Rappresentante.
- **Vestiario e d.p.i.:** sono autorizzate le spese per l'acquisto di capi di vestiario (divise, scarpe antinfortunistica etc...);
- **pasti:** sono autorizzate le spese fino ad un massimo di 7 euro/volontario attivato per un tempo di almeno 6/h continuative. Dette spese rendicontabili o con scontrini fiscali o con fattura comprovante l'acquisto del buono pasto, debbono necessariamente essere riepilogate con una nota firmata dal Legale Rappresentante riportante: l'evento/l'intervento emergenziale, la data, l'orario di inizio e fine servizio, il numero dei volontari, l'importo della spesa;
- **formazione:** sono ammesse le spese sostenute e debitamente documentate per i corsi in materia di Protezione Civile effettuati da docenti non appartenenti alle OO.d.V.;
- **visite mediche:** sono ammesse le spese sostenute e debitamente documentate per le visite mediche dei volontari operativi impegnati nelle attività oggetto di convenzione;
- **materiale informatico e di cancelleria:** sono ammesse le spese sostenute per materiale informatico e di cancelleria; importi superiori a 20,00 euro devono necessariamente essere corredati da fattura intestata all'O.d.V.;
- **materiale acquistabile presso negozi di ferramenta:** sono ammesse le spese sostenute per tale materiale; importi superiori a 20,00 euro devono necessariamente essere corredati da fattura intestata all'O.d.V.;
- **spese telefoniche:** sono ammesse le spese telefoniche mobile, per un importo non superiore a 200,00 euro per singola tranche;
- **spese per le utenze:** (acqua, elettricità, gas, telefono fisso) intestate alle OO.d.V., sono ammesse previa verifica;
- **magazzino – deposito - garage:** sono ammesse le spese intestate alle OO.d.V., per l'affitto di garage, magazzino deposito ecc. per il ricovero di automezzi e attrezzature, purché preventivamente autorizzato;



- **altre necessità** che possano sopravvenire, comunque connesse alle attività ed agli interventi previsti con la presente Convenzione (incluse le spese sostenute dal 1/1/2024 al 29/2/2024) e solo se preventivamente autorizzate dalla Protezione Civile di Roma Capitale

Art.12. SPESE NON RIMBORSABILI.

Non sono autorizzate le sotto elencate spese:

- spese sostenute per il canone di affitto della sede legale.
- spese per le quali le OO.d.V. hanno beneficiato di altro corrispettivo/rimborso/contributo.

Art.13. ACCERTAMENTI.

Il Dipartimento Protezione Civile di Roma Capitale può disporre accertamenti a campione per verificare sia la veridicità dei dati dichiarati nella domanda di partecipazione, sia il corretto svolgimento delle attività previste nella Convenzione.

Per l'effettuazione di tali accertamenti il Dipartimento si avvale di proprio personale tecnico ed amministrativo. La procedura di accertamento a campione sospende i termini di lavorazione delle istanze di rimborso presentate, fino all'esito dello stesso. I mezzi e le attrezzature dichiarati in sede di presentazione della domanda di partecipazione alla selezione di cui al presente Avviso devono essere ricoverati – pronti all'uso – sul territorio di Roma Capitale; in caso contrario si procederà, previa comunicazione di avviso del procedimento, ad una rimodulazione dell'entità economica delle assegnazioni derivate dalla procedura di valutazione.

Art. 14. PENALITA' PER INDISPONIBILITA'.

Con salvezza del computo agli effetti della risoluzione di cui al successivo articolo 15, qualora -a seguito di attivazione avvenuta conformemente alla modalità compendiate con la convenzione-l'O.d.V. convenzionata si renda indisponibile, salvo comprovati ed oggettivi motivi giustificativi da ostendere con comunicazione PEC - previa comunicazione di avvio del procedimento di cui alla Legge 7 agosto 1990 n°241- saranno applicate delle specifiche penalità consistenti nella riduzione percentuale dell'importo della convenzione ancora oggetto di istruttoria, alla data del verificarsi dell'indisponibilità. Il sistema di penalità è crescente, computandosi nella misura del 5% alla prima, nella misura del 10% alla seconda, nella misura del 20% alla terza. Con l'applicazione della terza penalità, si procederà alla contestuale risoluzione della convenzione, procedendosi alla liquidazione delle spettanze maturate, depurate degli importi di penalità.

Identica sequenza di penalità potrà essere applicata per segnalata manifestazione di condotta che non sia conforme allo stile relazionale imposto dalla funzione ed allo spirito del volontariato di Protezione Civile, ovvero per ciascuna condotta che possa ledere l'immagine di Roma capitale o del "sistema protezione civile". In questo caso la casistica di risoluzione della convenzione resta disciplinata nel predetto articolo 15.

Art. 15. RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE.

Il Dipartimento Protezione Civile di Roma Capitale può risolvere la convenzione, per i casi indicati al primo capoverso del precedente articolo 14 (applicazione di tre penalità);

Si può procedere inoltre, procede alla risoluzione –previa comunicazione di avvio del procedimento di cui alla Legge 7 agosto 1990 n°241- anche in presenza delle seguenti circostanze idonee a far decadere il rapporto fiduciario per carenza del canone di correttezza e buona fede:

- gravità e clamore degli episodi di cui al secondo capoverso del precedente articolo 14;
- indipendentemente dalle penalità, documentata e sufficientemente comprovata condotta di utilizzazione delle risorse affidate in comodato d'uso da parte degli Enti del Sistema Protezione Civile per finalità estranee alle attivazioni di Protezione Civile o per finalità economiche o lucrative personali;



- indipendentemente dalle penalità, documentata e sufficientemente comprovata condotta di ostensione delle insegne della Protezione Civile per iniziative di carattere sociale non attinente alle funzioni di protezione civile;
- utilizzo improprio dei veicoli affidati in comodato temporaneo da parte dell'Amministrazione capitolina (con salvezza degli indipendenti procedimenti di decadenza dall'assegnazione);
- utilizzo improprio e contrario alla regolamentazione comunale ed agli atti di assegnazione in presidio o concessorio, degli immobili di proprietà dell'amministrazione capitolina (con salvezza degli indipendenti procedimenti di decadenza dall'assegnazione);

La risoluzione della Convenzione comporta la revisione dell'onere massimo assegnato a ciascuna O.d.V. in proporzione al periodo temporale di vigenza effettiva, previa decurtazione delle eventuali penalità.

Il Dipartimento Protezione Civile di Roma Capitale (a seconda dei casi, a norma dell'art. 21 quinquies o 21 nonies della Legge 7 agosto 1990 n°241) revoca o annulla in autotutela, il consenso prestato per la Convenzione nei seguenti casi:

- accertamento di dichiarazioni mendaci;
- carenza iniziale o sopravvenuta dei requisiti di ammissibilità previsti nel presente Avviso;
- ricorrenza –in capo al contraente- di fatti aventi grave rilevanza penale di natura dolosa.

Art.16. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Responsabile del Procedimento è il Direttore del Dipartimento Protezione Civile di Roma Capitale.

Art.17. CONTROVERSIE

Per qualsiasi controversia è competente il Foro di Roma.

Art.18. PUBBLICITA' SULL'AVVISO PUBBLICO.

Ai sensi dell'art. 32 della Legge n°69 del 18.06.2009, la pubblicità del presente Avviso Pubblico sarà garantita mediante la pubblicazione per 15 giorni sull'Albo Pretorio on line di Roma Capitale, di cui al portale istituzionale www.comune.roma.it, e sul sito internet nelle pagine dedicate alla Protezione Civile di Roma Capitale.

Art.19. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Si comunica che in attuazione del Regolamento 679/2016/UE (Regolamento Generale sulla Protezione dei dati – di seguito "Regolamento" o "GDPR") ed in conformità rispetto a quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/03 "Codice in materia di Protezione dei Dati Personali", come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018, Roma Capitale, con sede in Roma, Palazzo Senatorio, via del Campidoglio 1, PEC: protocollo.gabinettosindaco@pec.comune.roma.it, riveste la qualità di Titolare del trattamento dei dati.

L'informativa completa redatta ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento 679/2016/UE è consultabile sul sito dell'Ente all'indirizzo www.comune.roma.it/web/it/scheda-servizi.page?contentId=INF39248&pagina=2

Si informa, in ogni caso, che i dati personali forniti saranno trattati nel rispetto del Regolamento e degli obblighi di riservatezza cui è tenuta Roma Capitale.

L'Interessato può esercitare i diritti previsti dagli articoli 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 22 del Regolamento 679/2016/UE.

I dati di contatto del Data Protection Officer/Responsabile della Protezione dei dati individuato dal Titolare sono i seguenti: dpo@comune.roma.it, comunque, reperibili sul sito istituzionale dell'Ente.

Art 20. ATTIVITA' CONSULTIVA

Nell'ambito di una sempre maggiore inclusione delle OO.d.V. presenti sul territorio Capitolino con il Dipartimento Protezione Civile di Roma Capitale - nelle more della nomina della Consulta (di cui



all'art 11 L.R. 26 Febbraio 2014 n. 2) - viene mantenuto con il Comitato Tecnico Consultivo (di cui all'art 2 L.R. 7 agosto 2020 n. 8) un percorso di natura consultiva per una migliore e più efficace risposta alle emergenze di rilevante entità e agli eventi programmati classificabili come a rilevante impatto locale, per la raccolta delle istanze relative alla formulazione degli Avvisi pubblici, nonché per il monitoraggio delle Convenzioni in essere; a tal fine viene preconizzata una cadenza non vincolante bimestrale di incontri programmati.